



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 7 Aprile 2025**

## DIRITTO SOCIETARIO

**I controlli esperibili dai soci di Srl: il diritto di accesso alle informazioni, tra possibilità di regolamentazione statutaria e recente giurisprudenza**

di Edoardo Patton, Gianluca Cristofori

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Obblighi Inps degli influencer**

di Alessandro Bonuzzi

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Riforma: le novità in tema di conferimento di partecipazioni qualificate**

di Angelo Ginex

## CRISI D'IMPRESA

**Le modifiche del "Correttivo-ter" alla transazione contributiva**

di Fabio Giommoni

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Brevi cenni sulla fiscalità diretta delle cessioni di opere d'arte**

di Emanuele Artuso, Inge Bisinella



## DIRITTO SOCIETARIO

# **I controlli esperibili dai soci di Srl: il diritto di accesso alle informazioni, tra possibilità di regolamentazione statutaria e recente giurisprudenza**

di Edoardo Patton, Gianluca Cristofori

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privelege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



L'articolo 2476, comma 2, cod. civ. stabilisce che "... i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Nel presente contributo, dopo aver analizzato la natura e la portata del diritto di controllo accordato dal Legislatore ai soci di società a responsabilità limitata (nel prosieguo, anche più semplicemente richiamata con l'acronimo Srl), ne verranno analizzati i limiti e le condizioni di esercizio, in particolare, in presenza di altre società a loro volta controllate, anche sulla scorta di alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito.

### Natura del diritto di controllo

Con il D.Lgs. n. 6/2003, emanato nell'ambito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, è stata introdotta una sorta di "privatizzazione" del controllo gestionale<sup>[1]</sup> da parte dei soci non amministratori, sulla falsariga degli strumenti di controllo tipicamente riconosciuti ai soci di società di persone.

Sul punto, la giurisprudenza di merito<sup>[2]</sup>, ha avuto modo di affermare che: "... tale diritto svolge, nel sistema normativo delle srl derivante dalla riforma del 2003, una precisa funzione compensativa dell'eliminazione del controllo pubblico, precedentemente previsto attraverso l'istituto di cui all'articolo 2409, cod. civ., quantomeno laddove non sia istituito l'organo di controllo, tanto che in giurisprudenza si è parlato di privatizzazione del controllo sull'operato dell'organo amministrativo".

La rilevanza della posizione dei soci non amministratori viene enfatizzata attraverso il riconoscimento del diritto di informazione e controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta.



Il Legislatore ha dunque inteso riconoscere ai soci non amministratori, anche in presenza di un organo di controllo<sup>[4]</sup>, un penetrante potere di controllo sulla gestione sociale, facendo sorgere, di converso, un dovere della società e, per essa, dell'organo amministrativo.

## Contenuti e modalità di esercizio del diritto di controllo

Quanto alla latitudine del diritto di controllo dei soci non amministratori, dal dettato normativo dell'articolo 2476, comma 2, cod. civ., è possibile evincere due distinti diritti potestativi:

- uno d'informazione<sup>[4]</sup>;
- un altro di consultazione<sup>[5]</sup>.

### Diritto d'informazione

L'ambito del diritto d'informazione, vista la generica formulazione della norma, è tale da ricoprendere sia informazioni di carattere generale sull'andamento dell'amministrazione della società, sia informazioni riguardanti singoli atti di amministrazione già intrapresi o da intraprendere. Secondo la Fnc<sup>[6]</sup>, vanno ricompresi, a titolo esemplificativo, nel concetto di *"affari sociali"*, le operazioni che riguardano:

- gli impieghi dell'attivo patrimoniale;
- i programmi di acquisizione e alienazione;
- le relazioni commerciali;
- le partecipazioni sociali;
- le concessioni di prestiti;
- i compensi attribuiti agli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- le informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con le società controllate.

Ciò che sembrerebbe escluso, sulla base di una lettura fornita dalla giurisprudenza di merito<sup>[7]</sup>, è il diritto del socio non amministratore di chiedere un'elaborazione dei dati a disposizione all'organo amministrativo.

In questo senso, il Tribunale di Milano<sup>[8]</sup> ha infatti stabilito come: "... debba essere garantito l'accesso alla sola documentazione esistente, non potendo il diritto di cui all'articolo 2476, comma 2, cod. civ. estendersi al punto di costringere la società alla redazione di documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli stessi organi sociali, né l'amministratore a relazionare, attestare o certificare alcunché o compiere attività ulteriore rispetto a quella strettamente necessaria per l'accesso ai documenti".



Anche le “... *valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione*”<sup>[9]</sup> non rientrerebbero tra le informazioni che il socio può legittimamente chiedere. Sul punto, parte della dottrina<sup>[10]</sup> ha rappresentato le propria perplessità, in quanto una siffatta preclusione porterebbe, inevitabilmente, a una incompleta valutazione, da parte del socio, delle ragioni sottostanti le decisioni prese dall’organo amministrativo. Solamente con una preventiva e adeguata attività d’informazione sull’andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori, il socio non amministratore, come esplicitato anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 6/2003<sup>[11]</sup>, potrebbe infatti valutare adeguatamente l’opportunità di agire per far valere i diritti sanzionatori di cui dispone.

Quanto alla forma della richiesta d’informazioni, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che non sussistono particolari formalità da rispettare, potendo il socio avanzare le proprie richieste anche oralmente e “... *in qualunque momento dell’esercizio sociale*”<sup>[12]</sup>.

Il socio deve, quindi, unicamente astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di mera turbativa dell’operato di questi ultimi, con la richiesta di informazioni di cui lo stesso non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non dovrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravoso l’esercizio dell’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni.

## Diritto di consultazione

Anche il diritto di consultazione risulta avere un oggetto molto esteso, tanto che la giurisprudenza, in più occasioni<sup>[13]</sup>, si è occupata della documentazione afferente la gestione societaria (*rectius, dei “[...] documenti relativi all’amministrazione”*), tra i quali, in particolare:

- il libro dei soci (oggi, tuttavia, non più previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
- il libro degli inventari;
- il libro giornale e le schede di mastro;
- i registri Iva;
- le dichiarazioni fiscali;
- le fatture di acquisto e di vendita;
- gli estratti conto bancari;
- i contratti di acquisto, di locazione e affitto.

Recentemente, il Tribunale di Cagliari<sup>[14]</sup>, nel solco di quanto già statuito dal Tribunale di Milano nel 2004, ha inoltre affermato che “... *il diritto di accesso del socio si estende non soltanto ai libri sociali ma a tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” appare in*



sé idoneo a ricoprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo – contabile da quella più prettamente commerciale”.

Sulla possibilità per il socio di accedere anche alle scritture contabili si è espresso il Tribunale di Napoli<sup>[15]</sup>, il quale ha sostenuto che “... l’ampia formulazione della norma consente di risolvere un quesito che vede discordie da tempo dottrina e giurisprudenza: oggi non solo il singolo socio può esaminare tutti i libri sociali, ma non vi è alcun motivo per negare che la consultazione possa estendersi anche alle scritture contabili. D’altro canto, soprattutto dal loro esame, il socio può desumere l’andamento dell’amministrazione ed esercitare così individualmente quel controllo sulla gestione che la legge gli consente anche in presenza dell’organo di controllo o del revisore. Tale controllo, infatti, non può effettuarsi se non attraverso la consultazione dei libri e documenti in cui i fatti e le vicende sociali sono esposti, vale a dire registri, fatture, estratti conto, verbali di accertamento fiscale, atti giudiziari ed amministrativi, contratti e accordi stipulati dalla società, etc.”.

Come rinvenibile nello stesso dettato normativo, ai soci non amministratori è anche consentito, in sede di consultazione della documentazione richiesta, di farsi assistere da professionisti di loro fiducia. Qualora il socio intendesse servirsi dell’ausilio di un professionista, è tuttavia indubbio che l’obbligo di riservatezza, in relazione alle informazioni sensibili contenute nei documenti consultati, debba essere esteso anche a quest’ultimo<sup>[16]</sup>.

Per quanto riguarda il diritto di acquisire copia della documentazione consultata dal socio richiedente, nel silenzio della norma, la giurisprudenza ha assunto, nel tempo, due orientamenti contrapposti.

Partendo dal dato letterale della norma, la quale, anche a fronte della novella del 2003, ha mantenuto inalterato il solo diritto di “consultazione” della documentazione, un primo e più risalente orientamento milita a favore del fatto che l’articolo 2476, comma 2, cod. civ. circoscriverebbe “... il diritto di informazione alle notizie da attingere dagli amministratori “sullo svolgimento degli affari sociali” ed alla consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, senza estenderlo anche all’ottenimento di copie (ed ancor meno alla consegna degli originali)”<sup>[17]</sup>.

Un secondo e maggioritario orientamento<sup>[18]</sup> sostiene, invece, che “... la negazione del diritto di estrarre copia di tale documentazione vanificherebbe il potere di controllo del socio stante la complessità dello studio della documentazione, che non può ritenersi esauribile con la sola consultazione della stessa”.

Di recente, nel solco di quest’ultimo orientamento, il Tribunale di Torino<sup>[19]</sup> ha avuto modo di statuire che, “... salvi casi di palese violazione del dovere di buona fede e salve le esigenze di riservatezza della società, che possono comportare l’adozione di accorgimenti opportuni, come il mascheramento di dati sensibili o la stipulazione di accordi di riservatezza, negare al socio la possibilità di estrarre copia dei documenti, sia pure a sue spese, si traduce in una violazione



*mediata del diritto del socio a esercitare il controllo ex articolo 2476 comma 2 cod. civ.”.*

### **Diritto di consultazione e impugnazione della delibera di approvazione del bilancio**

Particolarmente interessante è il rapporto tra il (negato) diritto di consultazione della documentazione contabile e l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio.

Com'è noto, in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio, il socio gode del diritto, ai sensi dell'articolo 2429, cod. civ. (applicabile alle Srl in forza del richiamo di cui all'articolo 2478-bis, cod. civ.) di prendere visione del “... bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate”, nonché delle “... relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

Sia l'articolo 2429 cod. civ. sia l'articolo 2476, comma 2, cod. civ. riguardano il potere di controllo dei soci non amministratori sull'andamento della gestione societaria, poiché offrono uno strumento essenziale per una partecipazione consapevole alle deliberazioni assembleari. Essi si differenziano, tuttavia, per oggetto e finalità. Di conseguenza, anche nel caso in cui l'amministratore impedisse al socio non amministratore di esercitare il diritto di consultazione, ciò non invaliderebbe il procedimento di approvazione del bilancio, a condizione che l'organo gestorio abbia comunque reso disponibile il progetto di bilancio e la documentazione correlata nei tempi e nei modi prescritti dalla norma. Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, quand'anche fosse stato negato il diritto alla consultazione della documentazione inherente la gestione della società, in prossimità dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, il mancato rispetto del diritto di cui all'articolo 2476, comma 2, cod. civ. non sarebbe, di per sé solo, sufficiente a rendere fondata la richiesta di annullamento della delibera per vizi del procedimento. Il Tribunale di Milano<sup>[20]</sup> ha infatti precisato che “... l'articolo 2476, secondo comma, cod. civ. garantisce al socio l'accesso ai documenti inerenti la gestione della società prevedendo un preciso obbligo degli amministratori, volto a garantire l'effettività di detto diritto; la violazione di questo obbligo può determinare una responsabilità degli organi di gestione, non anche un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio, come pretende l'attore, poiché tra gli atti che devono comporre l'iter formativo della delibera di approvazione del bilancio non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione della società (bensì la convocazione dell'assemblea, e il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti); pertanto quand'anche gli amministratori non avessero consentito al socio ... di esercitare il suo diritto di ispezione ex articolo 2476 cod. civ. non si sarebbe verificato alcun vizio del procedimento di formazione della delibera ..., la delibera pertanto non è, sotto detto profilo, annullabile”.

### **Limiti all'esercizio del diritto di controllo da parte dei soci**



Come in precedenza accennato, la norma in esame non richiede al socio non amministratore di essere portatore di un interesse qualificato, né la società può subordinare l'adempimento all'esplicitazione delle motivazioni del socio.

Pur in assenza di particolari limitazioni, va tuttavia segnalato come sia ampiamente condiviso in giurisprudenza<sup>[21]</sup> che il diritto in questione debba essere comunque esercitato nel rispetto di un limite giuridico implicito, rappresentato dai principi generali di correttezza (articolo 1175, cod. civ.) e buona fede (articolo 1375, cod. civ.).

Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, il diritto di controllo potrà essere quindi negato solo ove la richiesta effettuata dal socio non amministratore fosse palesemente motivata da fini meramente dilatori e/o ostruzionistici<sup>[22]</sup>.

Il socio non amministratore, quindi, deve astenersi da un'ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi, con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non dovrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi meramente dilatori e/o ostruzionistici, idonei a rendere più gravosa l'attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni.

Come rilevato dal Tribunale di Roma<sup>[23]</sup>, “... *in siffatti casi sussisterebbe un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili<sup>[24]</sup> verso la società per l'indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa*”.

Recentemente, il Tribunale di Venezia<sup>[25]</sup> ha inoltre avuto modo di affermare che “... *devono ... ritenersi illegittime le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l'interesse della società, ossia quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al fine di pregiudicare la società e secondo modalità che possano comportare ostacolo alla gestione dell'impresa collettiva*”. La pronuncia risulta però interessante, in quanto ha d'altro canto escluso, *inter alia*, la presenza di mala fede nella richiesta di informazioni da parte del socio non amministratore ai fini della liquidazione della quota sociale di partecipazione, non ravvisando, inoltre, alcun atteggiamento dilatorio nel fatto che il socio richiedente fosse già in possesso di alcune delle informazioni richieste<sup>[26]</sup>.

Altro limite ricavabile dalle pronunce di merito è quello della diffusione di dati sensibili da parte della società, in quanto, secondo la giurisprudenza, “... *il diritto di controllo del socio può essere contemperato con quella della società a non estendere dati sensibili, ove ciò risponda a sue esigenze di riservatezza e di tutela della libera e corretta concorrenza*”<sup>[27]</sup>.

Sulla portata della limitazione riconducibile al diritto alla riservatezza della società ha peraltro avuto modo di esprimersi ampiamente anche il Tribunale di Milano<sup>[28]</sup>, ricordando che “... *l'esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non appare dunque*”.



costituire un limite astratto ed intrinseco al diritto di controllo del socio (la cui determinazione sia rimessa di fatto alla società, la quale possa essa stessa stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire), bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l'esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione (onde evitare, ad esempio, atti emulativi da parte del socio insistente nella rivendicazione di un controllo documentale nei confronti di una società che pure gli abbia esibito senza reticenze i documenti disponibili relativi all'amministrazione)". Nella pronuncia in esame viene inoltre sottolineato che, "... nel nuovo assetto normativo, in ogni caso, lo "sbilanciamento" a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al giudice ridisegnare quell'assetto con l'introduzione di limiti all'esercizio del diritto di controllo in quanto tale".

Si segnala, inoltre, che, recentemente, in una situazione di concorrenza potenziale tra il socio richiedente e la società, il Tribunale di Venezia<sup>[29]</sup>, in accoglimento della richiesta del ricorrente, ha ordinato alla società di fornire la documentazione richiesta, indicando, per ogni tipologia di documento, le parti che avrebbero dovuto essere oscurate per ragioni di *privacy*. A ulteriore tutela della società, il Tribunale ha anche statuito che il richiedente avrebbe potuto accedere ai documenti sociali solamente con l'interposizione di professionisti di fiducia, i quali sarebbero dovuti sottostare all'obbligo di mantenere il segreto professionale relativamente alle informazioni apprese.

Nello svolgimento dell'attività di controllo in esame e, in particolare, nel caso – non residuale – in cui il socio non amministratore rivesta una potenziale posizione in conflitto d'interessi, è frequente il ricorso a “*Non Disclosure Agreement*” (“NDA”), ovverosia ad accordi di riservatezza tesi a meglio definire la concreta portata di tale obbligo, nonché le conseguenze di eventuali violazioni.

Anche la giurisprudenza<sup>[30]</sup>, in detti casi, ha acconsentito all'accesso alla documentazione previa stipula di un accordo di riservatezza garantito da congrua penale.

In ogni caso, va ricordato che, anche qualora il socio non amministratore esercitasse (direttamente o indirettamente) attività in concorrenza con quella della società, quest'ultima non potrebbe opporsi alla richiesta di esibizione di documenti senza provare, in concreto, l'abusività della richiesta del socio. Non è, infatti, sufficiente la mera veste di potenziale concorrente del socio per ritenere l'esercizio del diritto come connotato da un carattere di abusività<sup>[31]</sup>.

Esula, infine, dal diritto di controllo del socio non amministratore, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza<sup>[32]</sup>, la possibilità di procedere a ispezioni indiscriminate nei luoghi di esercizio dell'impresa, nonché la richiesta di informazioni rivolta al personale.



## I controlli di cui venga chiesta l'estensione alle società controllate

Una questione di particolare interesse risulta essere quella relativa al diritto dei soci non amministratori di chiedere informazioni e documentazione attinente a una società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Al riguardo, va anzitutto evidenziato come non esista alcuna norma che consente al socio di una società “*controllante*” di accedere direttamente anche alla documentazione della società “*controllata*”.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, in assenza di una specifica previsione normativa, essendo la società controllata un’entità formalmente distinta dalla controllante, il socio della controllante non può far valere i diritti di cui all’articolo 2476, comma 2, cod. civ. direttamente nei confronti della controllata nella quale non ricopra anche la qualifica di socio.

Il Tribunale di Milano<sup>[133]</sup>, tuttavia, ha tratteggiato qualche distinguo con riguardo al diritto di informazione spettante al socio di Srl che esercitasse l’attività tipica delle *holding* di partecipazioni, ove tale società detenesse partecipazioni totalitarie in altre società, anche costituite secondo il tipo della Spa che – come noto – non offre ai propri soci non amministratori le tutele previste dal comma 2 dell’articolo 2476, cod. civ.. Il caso riguardava la richiesta di un socio di Srl, avente funzione di *holding* di partecipazioni, titolare di una partecipazione pari al 20% del capitale, di accedere alla documentazione sociale e contabile di una Spa interamente partecipata dalla predetta *holding*. I giudici, nel caso di specie, hanno ritenuto dirimente l’esistenza di una “... *gestione accentrata delle attività delle partecipate, con piena disponibilità e concreto utilizzo da parte dell’organo amministrativo della controllante ... [Srl] dell’intera documentazione amministrativa e contabile della partecipata ... [Spa] con la conseguente legittimità della richiesta dell’odierno ricorrente di estensione alla medesima documentazione del proprio diritto di ispezione – non già quale titolare di una presunta partecipazione “indiretta” nella ... (diritto certamente inesistente) ma piuttosto propriamente ed esattamente nell’esercizio del potere di controllo allo stesso conferito ex lege sulla attività degli amministratori della “propria” società*”.

Il Tribunale di Milano ha fondato le proprie motivazioni anche sulla base delle seguenti circostanze verificate in capo alla *holding* Srl:

- “... vede limitata la propria attività alla gestione delle partecipate;
- ... detiene una partecipazione totalitaria in ... Spa (con un conseguente obbligo di redazione di bilancio consolidato e la presunzione di cui all’art. 2497-sexies cod. civ.);
- riscontra una quasi integrale coincidenza dei propri amministratori con quelli della ... Spa (nonché di tutte le altre partecipate), peraltro tutti riferibili ad un unico gruppo familiare;
- ha intrattenuto nel tempo articolati rapporti di finanziamento attivo e passivo nell’ambito del gruppo, con posizioni di debito/credito tuttora aperte;
- vede la propria partecipata in una gravissima crisi societaria tale da imporre il ricorso a



*procedure concorsuali”.*

Anche il Tribunale di Torino<sup>[34]</sup> ha ritenuto di distinguere – assumendo una posizione di particolare “apertura” – il caso in cui il diritto di consultazione e il diritto di informazione del socio di una società *holding* che detenesse il 100% delle partecipazioni delle società controllate. Il Tribunale, pur partendo dall’assunto che “... si deve escludere che la ricorrente possa esercitare in via diretta il diritto di accesso alla documentazione di una società della quale non è socia (Beta nel caso di specie), trattandosi di opzione sicuramente estranea alla cornice disegnata dall’articolo 2476 comma 2 cod. civ. e priva di altra base normativa”, ha infatti riconosciuto che “... è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio M. della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.

Tale assunto trae fondamento dalla circostanza che il diritto di informazione del socio, in relazione ai documenti inerenti all’amministrazione della società da lui partecipata, si estenderebbe a tutta la documentazione che risulti ragionevolmente necessaria per comprendere l’andamento della gestione sociale. Questo include, non solo i documenti formalmente destinati all’organo amministrativo, ma anche quelli effettivamente esaminati o utilizzati per l’esercizio del suo ruolo gestorio.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, si è quindi riconosciuto il diritto di ottenere informazioni su aspetti riguardanti la gestione di una società di cui il richiedente non era socio, in quanto l’organo amministrativo della *holding* doveva senz’altro disporre anche della documentazione sociale e di quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza delle società controllate.

Recentemente, si è espresso in senso conforme anche il Tribunale di Venezia<sup>[35]</sup>, il quale, sia pur limitatamente al diritto di informazione, ha affermato che, “... se il diritto di accesso non può, quindi, essere direttamente esercitato dal socio della controllante nei confronti della controllata, appare infondata, sotto il profilo del fumus boni iuris, la domanda svolta da Alfa s.r.l.s. nei confronti di Gamma s.r.l., potendo cionondimeno la ricorrente ottenere informazioni relative alla gestione della controllata dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio”.

Diverso, ancora, è il caso in cui la società controllata rivesta la forma societaria della Spa, poiché per i soci di Spa non sussiste alcun potere di controllo nei confronti dell’organo amministrativo.

In questi casi, in assenza di un potere di controllo e ispezione da parte del socio di una Spa, la concessione del diritto *ex articolo 2476, comma 2, cod. civ.* ai soci della controllante (Srl) avrebbe comportato il paradosso di non riconoscere alcun diritto di ispezione al socio (diretto) della Spa, riconoscendolo, invece, al socio della controllante (Srl), con un’evidente e ingiustificabile disparità di trattamento.



In un caso simile, è intervenuto il Tribunale di Vicenza<sup>[36]</sup>, il quale, sulla scorta di quanto già affermato nel 2017 dal Tribunale di Milano<sup>[37]</sup>, ha affermato che “... l’accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell’ambito dell’articolo 2476 comma 2 cod. civ. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva ex articolo 2476 cod. civ., alla gestione della s.r.l.”.

In entrambi i casi, pur senza mai mettere in discussione l’orientamento che esclude il diritto di ispezione sulle società indirettamente partecipate, l’accesso alla documentazione è stato inteso in modo ampio, includendo tutti i documenti ragionevolmente necessari e/o effettivamente utilizzati dall’organo amministrativo per l’esercizio delle proprie funzioni, in virtù della stretta correlazione tra poteri di gestione e poteri di controllo. Di conseguenza, tale potere di controllo si estenderebbe all’intera documentazione necessaria all’organo amministrativo per finalità gestorie. In sostanza, la posizione del socio non amministratore di Srl non dovrebbe essere parametrata a quella dei soci delle società controllate, bensì a quella degli amministratori della Srl dallo stesso partecipata.

In sintesi, stando alle succitate pronunce, la giurisprudenza parrebbe aver “superato” i limiti di accesso alle informazioni relative alle società controllate (siano esse costituite in forma di Srl o Spa), concentrando sul diritto di controllo dei soci nei confronti degli amministratori della società direttamente partecipata, evitando, così, di far emergere un possibile indebito vantaggio per i soci della controllante, rispetto a quelli delle controllate.

### **La possibilità di regolamentare la fattispecie nell’ambito delle disposizioni statutarie**

Dalle pronunce esaminate emerge che, nell’ambito delle società aventi funzione di *holding* di partecipazioni, costituite secondo il tipo societario della Srl, il diritto d’informazione del socio non amministratore si estenderebbe anche alla documentazione e alle informazioni relative alle società controllate che fossero comunque accessibili agli amministratori della *holding* nell’esercizio del proprio mandato. L’accesso alla documentazione e alle informazioni delle società controllate parrebbe ammettersi anche con riguardo a quelle costituite secondo il tipo societario della Spa, quantomeno nell’ipotesi di detenzione di una partecipazione totalitaria da parte della società capogruppo avente funzione di *holding* pura. Le “maggiori” tutele offerte al socio non amministratore di Srl, nell’ambito dei gruppi di imprese, parrebbero infatti dipendere anche dalla peculiare attività svolta dalla società capogruppo da questi partecipata (ovverosia quella tipica della *holding* di partecipazioni di controllo). La giurisprudenza di merito, tuttavia, sembra valorizzare anche la sussistenza di una partecipazione, non solo di controllo, bensì totalitaria, e la coincidenza tra gli amministratori della *holding* e quelli delle



controllate operative cui si riferiscono le informazioni.

Ciò detto, nel contesto di una *holding* di partecipazioni costituita secondo il tipo societario della S.r.l. si pone, quindi, anche l'opportunità di valutare l'eventuale regolamentazione statutaria in ordine alle concrete modalità di esercizio del diritto di informazione previsto dall'articolo 2476, comma 2, cod. civ., anche per quanto concerne la documentazione e le informazioni afferenti le società controllate. Ciò, per esempio, per garantire una più chiara e compiuta tutela dei soci non coinvolti nella gestione della *holding* e/o delle società controllate, ovvero che non dispongono di un numero sufficiente di voti o di diritti, anche “*particolari*”, per garantirsi un'adeguata rappresentanza in seno all'organo amministrativo della capogruppo.

Pare acquisito che il potere di controllo dei soci non amministratori non possa trovare nello statuto una regolamentazione *in peius*, se non solo parzialmente<sup>[38]</sup>, potendosi invece prevedere pattuizioni statutarie *in melius*<sup>[39]</sup>.

Invero, nell'ambito delle Srl-pmi, la massima n.176 del Consiglio notarile di Milano, ha ammesso la legittimità di una clausola che preveda una limitazione o, addirittura, un'esclusione dei diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, cod. civ. con riguardo a una o più categorie di quote, ammesso che, per il medesimo periodo per il quale il diritto del socio non amministratore subisse una compressione, sia stato nominato, per obbligo legale o per decisione dei soci, il collegio sindacale o l'organo monocratico di controllo. In ogni caso, anche secondo la massima n.176 del Consiglio notarile di Milano, non può essere escluso il diritto alla consultazione del libro delle decisioni dei soci e, ove esistente, del libro dei soci (tuttavia non più obbligatorio per le Srl).

Anche il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, con gli orientamenti societari n. 41/2014 e n. 63/2016, ha ammesso la possibilità di emettere categorie di quote per le quali sono limitati o esclusi i diritti di informativa e consultazione previsti dall'articolo 2476, comma 2, cod. civ. – rispettivamente – per le *start up* innovative (ex articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012) e per le Srl-pmi che operano nel campo dell'innovazione tecnologica (in forza del richiamo contenuto nell'articolo 4, D.L. 3/2015 all'articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012).

Con particolare riguardo alle Srl-pmi e alla loro diffusione nel contesto del *crowdfunding*, autorevole dottrina<sup>[40]</sup> ha comunque ritenuto di dovere distinguere tra Srl “chiuse” e “aperte”, subordinando – in ogni caso – la possibile compressione dei diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, cod. civ. alla nomina del collegio sindacale o dell'organo monocratico di controllo, fermo restando il diritto di consultare il libro delle decisioni dei soci.

In conclusione, nel (diverso) contesto di una società che svolgesse l'attività tipica delle *holding* di partecipazioni e che si contraddistingue per una compagine sociale “*chiusa*”, nella quale, tuttavia, non tutti i soci risultano coinvolti nell'amministrazione – come, peraltro, tipicamente avviene nel contesto delle *holding* “*di famiglia*”, con il susseguirsi delle generazioni



– sembra, oltre che possibile, anche potenzialmente utile valutare l'opportunità di introdurre una clausola che preveda espressamente, per esempio, il diritto dei soci non amministratori della controllante di accedere anche alla documentazione e alle informazioni relative alle società controllate di cui gli amministratori della *holding* disponessero nell'esercizio del proprio mandato, se del caso prevedendo, in dettaglio, le formalità per la richiesta e/o i termini di preavviso da concedersi agli amministratori, le concrete modalità di esercizio del diritto, gli obblighi di riservatezza ed eventuali relative penali, etc..

[1] In questi termini, Tribunale di Napoli, sezione VII, 22 luglio 2011.

[2] Cfr. Tribunale di Torino, 3 luglio 2015.

[3] Com'è noto, l'abrogato articolo 2409, cod. civ. attribuiva al socio non amministratore di Srl il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, solamente in assenza di nomina del collegio sindacale.

[4] “... avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali”.

[5] “... consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.

[6] Cfr. M. Rosmino, “Il controllo individuale dei soci di sull'amministrazione della S.r.l.” in Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 15 ottobre 2016.

[7] Cfr. Tribunale di Milano, 8 maggio 2014.

[8] Tribunale di Milano, 12 marzo 2018.

[9] Così il Tribunale di Torino, 7 aprile 2017.

[10] “A mio avviso, il diritto di informazione, vista la sua finalità diretta a consentire un controllo sulla gestione, non può limitarsi a meri dati relativi a determinate operazione, ma si estende anche alle ragioni che hanno indotto a porre in essere tali operazioni o alle finalità perseguiti, nonché ai motivi per cui il fatto di gestione è rappresentato contabilmente in un certo modo”. O. Cagnasso, in Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2018, pag. 888.

[11] “Particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'art. 2476. essa s'impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere



*l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali”.*

[12] Così il Tribunale di Napoli, sezione VII, 22 luglio 2011.

[13] Cfr. Tribunale di Bari, 3 gennaio 2012 e Tribunale di Macerata 4 ottobre 2007.

[14] Tribunale di Cagliari, 12 gennaio 2023.

[15] Tribunale di Napoli, 18 gennaio 2019.

[16] In questo senso, il Tribunale di Venezia, 22 luglio 2024.

[17] Così il Tribunale di Parma, 25 ottobre 2004. Conforme il Tribunale di Milano, 30 novembre 2004.

[18] Cfr. Tribunale di Pavia, 1° agosto 2007. Conformi, *ex multis*, Tribunale di Milano, 22 luglio 2012, Tribunale di Torino, 21 ottobre 2015, Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2017 e Tribunale di Torino, 22 febbraio 2023.

[19] Tribunale di Torino, 10 febbraio 2023.

[20] Tribunale di Milano n. 13186 del 10 novembre 2014. Conforme anche il Tribunale di Napoli n. 5315 del 23 maggio 2023.

[21] *Ex multis* Tribunale di Torino, 3 luglio 2015 e Tribunale di Milano, 12 agosto 2019.

[22] Da ultimo, il Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2017, ha affermato che “... *la duplice esigenza di contemperare gli interessi della società e del socio nonché di evitare ogni comportamento abusivo richiede di precisare i confini dei diritti in esame: a tal fine, è necessario il ricorso ai principi generali dell’ordinamento civile, con particolare riguardo alla buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto*”.

[23] Tribunale di Roma, 17 luglio 2017.

[24] In questi termini, cfr. Tribunale di Roma, 9 luglio 2009, secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di Srl, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguitamento dell’interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio.

[25] Tribunale di Venezia, 19 aprile 2024.



[26] “Va, altresì, esclusa la natura emulativa delle richieste, anche laddove si consideri che alcune informazioni potessero già essere in possesso della ricorrente, poiché, per le ragioni sopra viste, il fatto che la socia fosse a conoscenza di alcuni dati inerenti la gestione della società resistente per averle prestato attività di consulenza in determinati ambiti non esclude per ciò solo il diritto della stessa ad avere un pieno, attuale e completo accesso alla documentazione sociale”.

[27] Così il Tribunale di Napoli 31 luglio 2018, in un caso che riguardava la richiesta da parte del socio non amministratore di aver accesso ai dati di fornitori e/o beneficiari dei versamenti e pagamenti effettuati dalla società.

[28] Tribunale di Milano, 30 novembre 2004.

[29] Tribunale di Venezia, 22 luglio 2024.

[30] Cfr. Tribunale di Milano, 25 settembre 2019. Nello stesso senso anche, recentemente, Tribunale di Catanzaro, 10 gennaio 2024: “... tra le esigenze che giustificano il rispetto di determinate condizioni e modalità di accesso a taluni documenti o informazioni rientrano la salvaguardia dei dati e del ‘know-how’ aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d’ispezione da parte del socio”.

[31] In questo senso, il Tribunale di Bologna, 11 dicembre 2012.

[32] Così il Tribunale di Milano, 30 novembre 2004, il quale ha chiarito, formulando un’interpretazione in aderenza al dato testuale della norma, che “... non può essere consentita la richiesta di informazioni al personale ovvero l’accesso indiscriminato ai locali della società, a prescindere dalla volontà della società stessa ovvero con modalità non concordate o comunque irragionevoli e contrarie al canone di buona fede, sicché normalmente può prefigurarsi l’accesso con modalità concordate in giorni ed orari lavorativi”.

[33] Tribunale di Milano, 27 settembre 2019.

[34] Tribunale di Torino, 20 febbraio 2019.

[35] Tribunale di Venezia 19 aprile 2024.

[36] Tribunale di Venezia 19 settembre 2020.

[37] Tribunale di Milano, 27 settembre 2017.

[38] Hanno sostenuto la possibilità di prevedere una parziale derogabilità *in peius* dei diritti di informazione previsti dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ.: G.A. Rescio, “La nuova disciplina della s.r.l.: autonomia statutaria e le decisioni dei soci”, in “La riforma del diritto societario”; N. Abriani, “Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’“audit” per abbassare la “voice”?”, *Analisi Giuridica dell’Economia*”, 2003, pag. 350 e ss.; N. Abriani, “Controllo individuale del socio e



*autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*”, studio n. 5301/2005 del Consiglio nazionale del Notariato in Rivista studi e materiali del Cnn, pag. 259 e ss.; P. Benazzo, “*I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione*”, in Rivista delle società, 2010, pag. 18 e ss.; G. Fernandez, “*I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella “nuova” s.r.l.*”, Padova, 2010, pag. 103e ss.; M.G. Paolucci, “*La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*”, in “*Quaderni di giurisprudenza commerciale*”, Milano, 2010, pag. 33 e ss.; G. Zanarone, “*Commento all’art. 2476 c.c.*”, in “*Della società a responsabilità limitata, Il Codice Civile, Commentario*”, Milano, 2010, pag. 1116 e ss..

[39] Sul punto, Tribunale di Bari, 10 maggio 2004, ha avuto modo di affermare, a seguito della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003, che “... anche nel vigore della novella il diritto di controllo del socio debba ritenersi indisponibile e non derogabile mercé clausola statutaria, se non in melius rispetto alla previsione normativa in epoca”.

[40] O. Cagnasso, “*Il socio di s.r.l. privo del diritto di voto. Qualche riflessione in tema di proprietà e controllo nell’ambito delle società P.M.I.*”, paper presentato al IX Convegno annuale dell’associazione “*Orizzonti del diritto commerciale*”, Roma 22-23 febbraio 2018, pag. 25; N. Abriani, “*Struttura finanziaria, assetti proprietari e assetti organizzativi della società a responsabilità limitata PMI, “Que reste-t-il della s.r.l.?”*”, paper presentato al IX Convegno annuale dell’associazione “*Orizzonti del diritto commerciale*”, Roma 22-23 febbraio 2018, pag. 10.

Si segnala che l’articolo è tratto da “[La rivista delle operazioni straordinarie](#)”.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Obblighi Inps degli influencer***

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

L'avvento dei social ha generato **nuove tipologie di attività**, spesso **non facilmente inquadrabili** sotto il **profilo fiscale e previdenziale**. Il riferimento è, nello specifico, a coloro che svolgono l'attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (**"content creator"**), tra cui si annoverano *gli influencer, gli youtuber, gli instragrammer, i tiktokers, i blogger, i podcaster, eccetera.*

Perciò l'**Inps**, con la [\*\*circolare n. 44/2025\*\*](#), ha fornito **chiarimenti in ordine alla disciplina previdenziale** applicabile ai soggetti esercenti attività che prevedono *"l'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale"*.

I **content creator** con la diffusione su *blog* e *social network* di **foto, video e commenti** a sostegno o approvazione di *brand* di riferimento generano un **effetto pubblicitario**; pertanto, la loro attività è inquadrabile come attività di **"digital marketing"** avente **finalità pubblicitaria**.

Nella nuova **classificazione Ateco 2025**, il **codice dell'attività di influencer marketing** è il **73.11.03**.

Sotto il profilo **previdenziale**, l'attività di **influencer marketing** può generare:

- **reddito d'impresa**, quando gli **elementi organizzativi prevalgano su quelli personali**, comportando l'attività l'utilizzo prevalente di mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio la gestione di *banner* pubblicitari). In tal caso, l'**influencer** deve essere iscritto in **Camera di commercio** e alla **Gestione IVS commercianti**;
- **reddito di lavoro autonomo**, quando prevalgono gli **elementi personali su quelli organizzativi**. E laddove l'attività sia svolta con carattere di **abitualità**, ai fini previdenziali, **trova applicazione il principio di ordine generale**, secondo cui l'inquadramento come **lavoratore autonomo esercente abitualmente l'attività** (anche non esclusiva) senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con **prevalenza di attività personale e intellettuale** al di fuori di un'attività d'impresa, comporta l'obbligo



di iscrizione alla **Gestione separata Inps**. Diversamente, nei casi in cui la prestazione professionale **non** abbia carattere di **abituallità**, l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata scatta in presenza di redditi pari o superiori a 5.000 euro**.

Inoltre, a parere dell'Inps, l'attività di *influencer marketing* può assumere le **caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento**. In particolare, il *blogger* o *influencer* che fa attività di *digital marketing* può **rientrare tra i lavoratori dello spettacolo**, laddove svolga *l'attività lavorativa per realizzare uno spot* o un **programma pubblicitario al pari dell'attore**, del fotomodello o del regista che realizza, ad esempio, la pubblicità visibile in Tv, con la conseguenza che, in tal caso, **scatta l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (Fpls)**.

A prescindere dalla **forma contrattuale** del rapporto di lavoro e dal **grado di autonomia** previsto per la prestazione:

- il **versamento della contribuzione al Fpls** è dovuto dal **datore di lavoro o committente**;
- devono essere assolti gli **adempimenti** previsti per gli iscritti al Fpls (ad esempio, certificato di agibilità, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmissione dei flussi Uni-Emens).

Ad ogni modo sono **escluse** dall'obbligo previdenziale **al Fpls**:

- le **attività di testimonial** in cui, nell'ambito di contenuti personali, si realizza il **semplice abbinamento tra la popolarità del content creator e il prodotto o servizio dal medesimo utilizzato**;
- l'inserimento di **mere inserzioni pubblicitarie** nell'ambito di contenuti personali del profilo *social*, senza l'intervento dell'artista.

In questi casi potrebbe però scattare l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata Inps**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

# Riforma: le novità in tema di conferimento di partecipazioni qualificate

di Angelo Ginex

OneDay Master

## Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Nell'ambito del sistema tributario nazionale, la disciplina del **regime ordinario** dei **conferimenti di partecipazioni** è contenuta nell'[articolo 9, comma 5, D.P.R. 917/1986](#) (d'ora in poi, Tuir). Tale disposizione stabilisce che i **conferimenti di beni**, comprese le partecipazioni, sono trattati come **cessioni a titolo oneroso**. Tuttavia, ai fini del calcolo della **plusvalenza**, il corrispettivo ottenuto deve essere **determinato in base al “valore normale”**, di cui ai commi 2 e 4 dello stesso [articolo 9](#).

Questa previsione è subordinata a **specifiche deroghe** previste dagli [articoli 175](#) e [177, Tuir](#), ove sono previste modalità particolari per il **calcolo del corrispettivo percepito dal soggetto conferente**, denominato **“valore di realizzo”**; si tratta, comunque, di situazioni che, al verificarsi delle **condizioni previste dalla norma**, consentono la **neutralità fiscale** dei conferimenti (c.d. *“realizzo controllato o neutralità indotta”*).

Un aspetto problematico era rappresentato dall'applicazione del **comma 2-bis, dell'articolo 177, Tuir**, riguardante il **conferimento di partecipazioni “qualificate”**, a causa di un **testo normativo piuttosto “rigido”** e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate.

Il **nuovo quadro normativo**, delineato dall'[articolo 17, D.Lgs. 192/2024](#), recante la **“Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)”**, ha **risolto gran parte delle precedenti criticità** in tema di **conferimenti di partecipazioni qualificate**, trovando applicazione per le **operazioni effettuate a partire dal 31 dicembre 2024**.

Fino allo scorso **30 dicembre 2024**, non era possibile effettuare **conferimenti congiunti né di maggioranza ex articolo 177, comma 2, Tuir**, poiché la **somma delle percentuali non superava il 50%**, né **di minoranza qualificata ex articolo 177, comma 2-bis, Tuir**, in quanto la norma richiedeva che la **società conferitaria fosse unipersonale**. Al massimo, ciascun soggetto poteva costituire una **holding unipersonale**.

Dal **31 dicembre 2024**, invece, i **due soggetti** possono conferire **cumulativamente** in una società **il 50% delle partecipazioni** detenute, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2-bis, Tuir](#).



Tuttavia, se i due soggetti possiedono **ciascuno il 12%** di una società, non potrebbero conferire, ai sensi del citato **comma 2-bis**, tali partecipazioni in una **società partecipata da entrambi**, in quanto le partecipazioni di ciascuno **non superano la soglia qualificata**.

La riforma supera anche le problematiche relative ai **conferimenti di partecipazioni in società holding**. La novella ha **eliminato le incertezze** interpretative, stabilendo che la **qualifica di holding** deve essere determinata in base ai **criteri** posti dall'[\*\*articolo 162-bis, Tuir\*\*](#); pertanto, è necessario verificare che **il valore contabile delle partecipazioni possedute** (unitamente ad altri elementi patrimoniali correlati con le società partecipate) superi il **50% dell'attivo patrimoniale complessivo**.

Inoltre, il D.Lgs. 192/2024 ha semplificato la verifica del superamento delle **soglie di qualificazione** in caso di **conferimento di partecipazioni in una società holding**. In estrema sintesi, le modifiche apportate hanno **abbandonato l'approccio look-through** esteso a tutti i livelli partecipativi sotto la *holding* oggetto di conferimento. Per le nuove operazioni, ai fini della verifica, si considerano solo le **partecipazioni detenute dalla holding e quelle in possesso delle subholding legate alla holding da un rapporto di controllo**.

A ciò si aggiunga che **non** è più necessario che tutte le **partecipazioni** sottoposte a verifica (ovvero quelle di **primo livello detenute dalla holding**, nonché quelle dei **livelli successivi** in presenza di *subholding* controllate) siano **qualificate**. Al fine di beneficiare del **regime di realizzo controllato**, è sufficiente che tale qualità sia soddisfatta dalle **partecipazioni**, il cui **valore contabile** rappresenti **oltre la metà del totale dei valori contabili** delle **partecipazioni rilevanti** ai fini della verifica.

Un ulteriore dubbio riguardava il **confronto** tra il valore contabile delle **partecipazioni "sopra soglia"** e il **valore contabile totale delle partecipazioni**, nel caso in cui la *holding* detenga **una partecipazione di controllo** in una società che, a sua volta, possa **qualificarsi come holding (subholding)**. Nella Relazione illustrativa al **D.Lgs. 192/2024**, è stato precisato che, ai fini della verifica della **prevalenza o meno** del valore contabile delle partecipazioni che **superano la soglia minima**, **non** si deve considerare il valore contabile delle **partecipazioni detenute nelle società controllate dalla holding e qualificabili come subholding**; per queste ultime si applica un approccio *look-through*, per cui **rilevano solo le partecipazioni da esse detenute**, e non quelle al loro capitale. Quanto sopra è stato confermato dal **documento di ricerca pubblicato dal Cndcec il 31 marzo 2025**.

Infine, rimane da chiarire se, per determinare il **valore contabile delle partecipazioni** da sottoporre al **test di prevalenza**, debba essere utilizzato il valore alla **data del conferimento**, redigendo un **bilancio infrannuale ad hoc**, o se si possa fare riferimento ai dati risultanti dal **bilancio dell'ultimo esercizio chiuso** prima del conferimento.



## CRISI D'IMPRESA

### ***Le modifiche del “Correttivo-ter” alla transazione contributiva***

di Fabio Giommoni



**GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO**  
valido per il mantenimento dell'Iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia

Aggiornato con le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (G.U. 27 settembre 2024, n. 227)

Scopri di più

In un precedente intervento su [EC News](#), sono stati commentati gli interventi apportati al **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (“Codice”) dal “**Correttivo-ter**” (D.Lgs. 136/2024) riguardo agli **aspetti procedurali** della **transazione fiscale** nell’ambito del **concordato preventivo** e dell’**accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Con il presente intervento saranno, invece, analizzate le **modifiche apportate dal Correttivo-ter** alla procedura di **transazione contributiva**, sempre nell’ambito delle predette procedure.

Dette novità, che trovano applicazione alle proposte di **transazione contributiva** presentate successivamente al **28 settembre 2024**, sono state oggetto di illustrazione da parte dell’Inps, con il [messaggio n. 3553/2024](#).

Per il **concordato preventivo**, la disciplina della **transazione contributiva** è contenuta nell’[articolo 88, Codice](#) (“*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*”), al cui comma 1 è stato chiarito che i **debiti oggetto di transazione** comprendono anche i “premi” amministrati dagli enti gestori di “assicurazioni obbligatorie”, inserendo, quindi, un **esplicito riferimento al coinvolgimento dell’Inail** nella procedura.

La nuova formulazione del comma 5, dell’[articolo 88](#), indica gli **uffici a cui va indirizzata la proposta di transazione contributiva**, la quale deve essere presentata, corredata dalla relativa documentazione, contestualmente al **deposito presso il Tribunale della domanda di concordato**.

In particolare, per quanto riguarda gli **enti previdenziali e assicurativi**, la domanda va presentata alla **Direzione provinciale** competente sulla base dell’**ultimo domicilio fiscale** del debitore.

A norma del successivo comma 6, dell’[articolo 88](#), l’**adesione alla proposta di transazione contributiva** viene manifestata **non sulla specifica domanda**, bensì sull’intera proposta di concordato, **esprimendo il voto** ai sensi dell’[articolo 107, Codice](#).



In particolare, è disposto che per i **contributi previdenziali** amministrati dall'Inps e per i premi amministrati dall'Inail **il voto è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.**

Come precisato dal [\*\*messaggio Inps n. 3553/2024\*\*](#), le **proposte di transazione contributiva** presentate a partire dal 28 settembre 2024 sono, dunque, sottoposte alla competenza decisionale del **Direttore regionale/di coordinamento metropolitano** e **il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente** (sono di conseguenza superate le disposizioni operative dettate con determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, le quali rimangono valide solo per le proposte presentate fino al 27 settembre 2024).

Nel citato [\*\*messaggio n. 3553/2024\*\*](#), l'Inps precisa, inoltre, che qualora la **sede competente**, in base alle predette indicazioni, sia **diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato**, l'espressione del voto sarà effettuata da **tale ultima Direzione** in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal **competente Direttore regionale**.

A norma del comma 7, [\*\*articolo 88, Codice\*\*](#), il voto è espresso anche **dall'Agente della riscossione** limitatamente agli **oneri di riscossione**.

Nell'**ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti**, la nuova versione dell'[\*\*articolo 63, Codice\*\*](#) ("Transazione su crediti tributari e contributivi") prevede che la domanda di transazione contributiva, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l'omologa dell'accordo ([\*\*articoli 57, 60 e 61, Codice\*\*](#)), compresa l'attestazione del professionista indipendente, debba essere presentata, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi, ai **medesimi uffici competenti previsti dal citato articolo 88 nel caso di concordato preventivo**. Copia della proposta dovrà essere presentata anche al **Concessionario della riscossione** in presenza di avvisi Inps/Inail gestiti da detto ente.

L'Inps, con il citato messaggio, precisa che la **proposta deve essere presentata presso la Direzione territoriale**, individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, **nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta** (se diversa).

Vi può essere il caso di **crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali** e, in tale ipotesi, il deposito deve essere effettuato presso la "Struttura" che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta **titolare della gestione del credito di importo maggiore**. Tale ultima Direzione assume un **ruolo di coordinamento** e provvede alla **valutazione della proposta** in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la **competenza istruttoria** in capo a **ciascuna di esse** in ordine alla verifica dei **crediti compresi nella proposta stessa**. In tale caso, la sottoscrizione dell'accordo è effettuata a cura della **medesima Direzione**, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle **altre Sedi coinvolte**.



Alla luce del fatto che la norma precisa che i **debiti previdenziali e assistenziali** oggetto di transazione sono quelli **“sorti sino alla data di presentazione della proposta”**, si ricorda che l'[\*\*articolo 363, Codice\*\*](#) (non modificato dal “Correttivo-ter”) prevede il rilascio di un **certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi**, su richiesta del debitore, da **parte dell’Inps e dell’Inail**, che attesti le esposizioni debitorie a titolo di **contributi e premi assicurativi** alla data della richiesta sulla base delle **risultanze degli archivi** (la richiesta del certificato può essere **effettuata all’Inps mediante la procedura “Certificazione dei debiti contributivi – VeRA”** disponibile sul sito internet dell’Istituto).

La norma indica espressamente che, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, **l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale** competente su decisione del Direttore regionale.

Il citato messaggio Inps precisa che le **proposte transattive**, presentate a partire dal 28 settembre 2024 risultano, quindi, **sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano** e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva **sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale** titolare della **gestione dei crediti** oggetto della stessa.

L’atto negoziale è **sottoscritto anche dall’Agente della riscossione**, in ordine al **trattamento degli oneri di riscossione**.

Anche per la transazione contributiva sono particolarmente rilevanti i **termini per l’accettazione della proposta**, dettati dall'[\*\*articolo 63, comma 2\*\*](#), undicesimo e dodicesimo periodo, secondo i quali **l’adesione degli uffici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione**. Se la proposta è modificata, tale **termine è aumentato di 60 giorni** decorrenti dal deposito della modifica della proposta, mentre nei casi in cui la modifica contenga una nuova proposta, **il termine iniziale è incrementato di 90 giorni**.

Infatti, a norma del successivo comma 3, dell'[\*\*articolo 63\*\*](#), **la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione** (anche con richiesta di omologa forzosa, in assenza di accettazione da parte degli Uffici) può essere proposta solo quando è stata ottenuta l’adesione o, in difetto, **quando sono decorsi i predetti termini** di 90 giorni (più eventuali proroghe), entro i quali **gli Uffici possono accettare la transazione contributiva** o comunicare il **diniego alla proposta**.

Pertanto, anche **l’omologa forzosa della transazione contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti non può essere richiesta prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di presentazione della proposta**.

Infine, è previsto che pure gli **Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie**, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, siano avvisati, da parte del debitore, dell’**avvenuta iscrizione della domanda di omologa dell’accordo nel registro**



delle imprese, mediante **comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata**.

Ciò in quanto il **termine per l'opposizione all'omologa**, di cui all'[\*\*articolo 48, comma 4, Codice\*\*](#), da parte degli Uffici **decorre dalla ricezione del predetto avviso PEC**.

A tale riguardo, il messaggio Inps precisa che, proprio perché il termine per l'opposizione decorre dalla ricezione di detto avviso, **la Struttura territoriale che ha ricevuto la PEC deve immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla Direzione territoriale titolare della gestione del credito** o, in caso di pluralità di competenze, a quella che risulta titolare della **gestione del credito di importo maggiore**.

Quest'ultima deve interessare l'**Avvocatura territoriale** fornendo ogni elemento istruttorio utile alla **valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell'opposizione** alla domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in **stretto raccordo con l'Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente** a decidere la domanda per le **conseguenti attività processuali**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### Brevi cenni sulla fiscalità diretta delle cessioni di opere d'arte

di Emanuele Artuso, Inge Bisinella

Seminario di specializzazione

### Fiscalità della cessione di opere d'arte e beni da collezione

Scopri di più

Sul tema della **tassabilità dei proventi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte**, nell'attesa che venga data attuazione alla delega per la riforma fiscale sul trattamento delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, quali redditi diversi ([articolo 5, comma 1, lettera h\), punto 4, L. 111/2023](#)), è possibile **fissare alcuni principi chiave**, per dirimere situazioni di incertezza.

Va osservato che, nella **precedente versione del Testo Unico** era contenuta – *inter alia* – una **specifica norma “di chiusura”** che imponeva di **tassare i guadagni realizzati** mediante operazioni poste in essere **con intento speculativo** ([articolo 76, comma 1, D.P.R. 597/1973](#)). In particolare, per presunzione assoluta venivano considerate, come “speculative”, le **plusvalenze derivanti dalla vendita di oggetti d'arte**, qualora il **periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita fosse non superiore ai due anni** ([articolo 76, comma 3](#)).

Nell'attuale formulazione del **Testo Unico**, tale disposizione “di chiusura” non è stata riproposta, lasciando quindi spazio alle **interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate** ed alla giurisprudenza.

Si è perciò ricavato un “trittico” di soggetti, in relazione a chi **vende l'opera d'arte**:

- il **collezionista** (per il quale non emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette);
- il **venditore occasionale** (emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quale reddito diverso);
- il **mercante d'arte** (emerge reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quale reddito d'impresa).

Risulta problematico distinguere aprioristicamente la **figura del collezionista** da quella del **mercante d'arte**, in quanto il *discrimen* è **squisitamente fattuale**; tuttavia, si può schematicamente affermare quanto segue.

Da un lato, si colloca il **mercante d'arte**, il quale svolge “**professionalmente**” un’attività di **intermediazione** nella **circolazione di opere d'arte**, acquistandole col fine di rivenderle sul



**mercato e ritrarne un lucro** (sin dall'acquisto, il bene è inteso verso una **destinazione esterna**). Dall'altro lato, si pone il **collezionista**, il quale non esercita "professionalmente" un'attività di intermediazione nella circolazione di opere d'arte, in quanto le sue operazioni sono volte a **soddisfare in primis un desiderio squisitamente personale**: infatti, l'acquisto non è preordinato alla successiva rivendita sul mercato ed assume, perciò, una **destinazione meramente privata**.

Nel mezzo si colloca il **venditore occasionale**, che presenta in modo più sfumato **elementi sia del collezionista sia del mercante d'arte**.

Tanto chiarito, l'osservazione della giurisprudenza si rivela utile per **meglio delineare le caratteristiche delle tre figure sopra identificate**, permettendo di fissare alcuni punti:

- è fisiologico che un **collezionista acquisti e venda opere d'arte**, allo scopo di **cambiare ed arricchire la propria collezione**: porre in essere – anche in modo significativo – acquisti e vendite, infatti, risponde al **mutamento della percezione estetica**, non al fatto che si sta **ponendo in essere attività imprenditoriale**. In altre parole, la dedizione nel tempo alla creazione ed al mantenimento della propria collezione, e l'esperienza via via accumulata in materia artistica, non integrano necessariamente la ripetizione sistematica di atti di commercio tipici dell'esercente professionale un'attività imprenditoriale (sul punto, cfr. ad esempio Comm. Trib. Reg. Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
- altro è la **dismissione di opere d'arte da parte del collezionista proprietario**, altro è lo **svolgimento di un'attività imprenditoriale** nell'ambito della **compravendita di opere d'arte**. Nel liquidare un patrimonio, le ragioni possono essere le più svariate, quali la **necessità di reperire liquidità** per immetterla in proprie diverse attività imprenditoriali, **sostenere ingenti spese giudiziarie di carattere personale**, pianificare la **successione tra gli eredi**, così evitando **future controversie**, etc. (cfr., per questa eterogenea casistica, *ex multis*, Comm. Trib. Reg. Venezia, 22 febbraio 2016, n. 279; Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191; Comm. Trib. Prov. Torino, 19 aprile 2018, n. 351; Comm. Trib. Reg. Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
- il **trascorrere di un ampio arco temporale tra acquisto e vendita** depone verso l'assenza di una finalità imprenditoriale o speculativa, intesa nel **senso di acquisto quale atto prodromico** posto in essere, sin da subito, con la **finalità di perfezionare una successiva rivendita** (cfr. Comm. Trib. I° grado Venezia, 2 giugno 1994, n. 323; Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191; Comm. Trib. Reg. Torino, 18 settembre 2018, n. 1412);
- la **modalità di cessione tramite casa d'aste** può ampiamente giustificarsi per l'originalità e la **particolarità dell'operazione** (cfr. Comm. Trib. I° grado Venezia, 2 giugno 1994, n. 323; Comm. Trib. I° grado Trento, 27 novembre 2017, n. 191, secondo cui un quadro di particolare rilevanza **non può essere affidato a "mani inesperte"** né si può pensare possa facilmente cedersi tra privati).

La recente [\*\*ordinanza n. 6874/2023\*\*](#) della Corte di Cassazione costituisce una sorta di summa sistematizzata degli approdi giurisprudenziali appena citati, forgiando in maniera nitida il



trittico di categorie sopra enucleato, ripreso poi dalle pronunce successive.

A tal fine, giova riproporre i **passaggi nodali della chiara e condivisibile sentenza**: “preso atto che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non prevede una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d’arte effettuate dai privati, va definito come **mercante di opere d’arte colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio** – anche in maniera **non organizzata imprenditorialmente** – col fine ultimo di **trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere**; come speculatore occasionale, chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile. Il collezionista è, infine, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza”.

Il Supremo Collegio precisa ulteriormente quanto segue, con riferimento al **collezionista**: “L’interesse del collezionista è quindi rivolto **non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale**, per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”.

Da ciò, vengono tratte queste (condivisibili) **conseguenze sul piano tributario**: “Con riguardo alla casistica di cui sopra, il sistema fiscale italiano prevede, come anticipato, conseguenze differenti: per il primo (il mercante d’arte) si è in presenza di **redditi d’impresa ex artt. 55 ss. TUIR e di passività ai fini IVA** come previsto dall’art. 4 del DPR 633/72. Lo **speculatore occasionale** potrà generare i **redditi diversi** di cui all’art. 67, c. 1, lett. i), TUIR non trovando però assoggettamento ai fini IVA per mancanza dell’abitualità. Il collezionista invece non sarà soggetto ad alcuna imposizione. La dottrina ha enucleato gli elementi su cui fondare la diversa qualificazione, quali: lo **scopo dell’acquisto, la frequenza e il numero delle transazioni**, la durata del possesso, le attività finalizzate a facilitare la vendita e infine l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione.

La giurisprudenza ha individuato il discriminante sulla base del **requisito dell’abitualità**, di cui all’art. 55 TUIR sopra richiamato in tema di reddito d’impresa. Questa Corte ha così rinvenuto l’esistenza di un’attività commerciale in ragione di elementi significativi **idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d’impresa: numero delle transazioni effettuate, importi elevati, quantitativo di soggetti con cui venivano intrattenuti rapporti, varietà della tipologia di beni alienati, statuendo che non rileva, ai fini impositivi, che il profitto conseguito venga capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto** (Cass. 31 marzo 2008, n. 8196). È così stata rinvenuta un’attività commerciale in presenza simultaneamente della rilevanza dell’investimento e dell’esclusione dell’utilizzo nella sfera personale dei **beni oggetto di compravendita** (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27211)”.

Movendo da queste lineari premesse, altrettanto piana (e del pari condivisibile) sembra la conclusione: “Nella fattispecie la sentenza impugnata, in coerenza con gli indicati principi, ha qualificato **il contribuente come mercante e non come collezionista** in base ad una serie univoca di elementi dimostrati dall’ufficio, quali: l’alienazione di opere di artisti di rilievo” (Morandi, Severini,



*Paladino, Botero, Lichtenstein, Carrà); “la cadenza regolare negli anni e per importi notevoli, le interviste dove lo stesso contribuente si qualificava come mercante d’arte, partecipazione di incontri in tale veste”, a fronte dei quali ha considerato “vane le affermazioni del privato circa la propria natura di mero collezionista”: la valutazione del giudice di merito poggia pertanto su un quadro di elementi indiziari in grado di fondare la prova presuntiva secondo i canoni degli artt. 2727 e 2729 c.c.”.*

Insomma, abbracciando un approccio tanto sistematico quanto curvato sul caso concreto, il Supremo Collegio ha valorizzato, cristallizzandoli, i **principali indici già emersi nella precedente produzione giurisprudenziale**, con ciò rappresentando una **pietra miliare per le pronunce successive**.

Infatti, sullo stesso piano interpretativo, si collocano le ancor più recenti: Cassazione, [ordinanze n. 1603/2024, n. 1610/2024](#) e [n. 19363/2024](#), così a confermare i citati principi giuridici.